



N. R.G. 6682/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE

dr.ssa Alessandra RAMON

GIUDICE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

A rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, con domicilio eletto presso il loro studio in Treviso, viale \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in forza di procura unita all'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

B in persona dei commissari liquidatori *pro tempore*, corrente in \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to \_\_\_\_\_ in Venezia - Mestre, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

"In via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa ex art. 111 cpc, di C spa e di D spa quale legale rappresentante del patrimonio dedicato, entrambi quali successori a titolo particolare dei rapporti oggetto di causa. Nel merito, in via principale, accertarsi e/o dichiararsi, per mancanza di sottoscrizione di B spa dei contratti quadro, la nullità di tutti o in subordine di alcuni dei seguenti negozi giuridici conclusi tra il signor A e \_\_\_\_\_"



**B** spa in liquidazione coatta amministrativa: contratto quadro del 25.11.2010, acquisto/sottoscrizione di n. 160.000 azioni di **B** del 2011 come da domanda del 20.9.2011, contratto quadro del 23.4.2012, acquisto di azioni e obbligazioni convertibili mediante sottoscrizione di scheda di adesione del 2.8.2013 e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che il conseguente credito restitutorio del signor **A** pari ad euro 15.500.000,00.=, o alla diversa, maggiore o minore, somma determinata in corso di causa si è compensato con il corrispondente credito di **B** spa, conseguente alla domanda successiva, come da domanda n. 3. Accertato il collegamento tra i contratti di affidamento/finanziamenti in atto di citazione descritti e gli ordini di acquisto di cui alla domanda n. 1, dichiararsi l'annullamento o la nullità o inefficacia anche di detti contratti di affidamento/finanziamento ovvero: contratto di affidamento del 7.11.2011, contratto di affidamento del 27.8.2012, contratto di affidamento del 31.7.2013, contratto di affidamento del 13.11.2013, contratto di affidamento del 31.10.2014, contratto di affidamento del 27.8.2012, contratto di affidamento dell'1.9.2015, contratto di affidamento del 12.10.2015. Accertati i reciproci crediti e debiti che discendono dall'accoglimento delle precedenti domande o anche solo della domanda n. 1, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta estinzione di qualsivoglia debito, anche in forza di compensazione *ex tunc*, che venisse accertato in capo al signor **A** nei confronti di **B** spa in forza dei contratti di finanziamento/affidamento descritti. In subordine, accertarsi e dichiararsi, in forza dei motivi in atto di citazione indicati, tra i quali mancanza di causa lecita, simulazione, violazione dell'art. 2358 cc e, se necessario, in forza del collegamento tra i contratti come in atto di citazione esposto, l'inefficacia e/o la nullità di tutti o, in subordine, di alcuni, dei seguenti negozi giuridici conclusi tra il signor **A** e **B** ora **B** spa in liquidazione coatta amministrativa: acquisto/sottoscrizione di n. 160.000 azioni di **B** del 2011 come da domanda del 20.9.2011, contratto di finanziamento *export* del 2011 - rif. estero n. 30/85181, contratto di affidamento del 7.11.2011, contratto di affidamento del 27.8.2012, contratto di affidamento del 31.7.2013, contratto di affidamento del 13.11.2013, contratto di affidamento del 31.10.2014, contratto di affidamento del 27.8.2012, contratto di affidamento dell'1.9.2015, contratto di affidamento del 12.10.2015, acquisto di azioni e obbligazioni convertibili mediante sottoscrizione di scheda di adesione del 2.8.2013, contratto quadro del 25.11.2010, contratto quadro del 23.4.2012 e, per l'effetto, accertarsi l'intervenuta compensazione tra tutti i reciproci crediti e debiti che ne discendono, come in atto di citazione precisato. In via ulteriormente subordinata, accertato che il signor **A** ha sottoscritto il contratto di acquisto/sottoscrizione di azioni di **B** nel settembre 2011 e quello sottoscritto con preordine di data



2.8.2013 e scheda di adesione all'offerta del 2.8.2013 solo a causa degli artifici e raggiri usati da **B** spa e/o comunque per l'errore essenziale e riconoscibile sull'oggetto, pronunciarsi l'annullamento di tali contratti e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che il debito di **B** spa, ora **B** spa in liquidazione coatta amministrativa, nei confronti del signor **A**, pari ad euro 15.500.000,00.= o alla diversa maggiore o minore somma determinata in corso di causa, ha estinto o estingue per compensazione il credito di **B** spa derivante dall'annullamento e/o nullità o inefficacia anche di detti contratti di affidamento/finanziamento che si chiede di accertare e dichiarare in forza del collegamento tra i contratti di affidamento/finanziamenti precisati alla domanda che precede e gli ordini di acquisto. Accertati i reciproci crediti e debiti che discendono dall'accoglimento della precedente domanda, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta estinzione di qualsivoglia debito, anche in forza di compensazione *ex tunc*, che venisse accertato in capo al signor **A** nei confronti di **B** spa in relazione ai contratti di finanziamento/affidamento di cui alla domanda che precede. In via ulteriormente subordinata, accertati i gravi inadempimenti di **B** spa come meglio in atto di citazione specificato, in particolare agli obblighi che discendono dall'art. 21 D.Lgs. n. 58/1998 e a quelli di cui ai regolamenti attuativi, in particolare agli articoli in atto indicati di cui al Reg. Consob n. 116190 del 2007 e/o alla comunicazione Consob 2.3.2009, e/o per avere ceduto un bene radicalmente diverso da quanto contrattualmente pattuito, accertarsi e/o dichiararsi la risoluzione di tutti i contratti quadro e degli ordini del 2011 e del 2013 riguardanti azioni e obbligazioni convertibili di BPV come elencati e, per l'effetto, accertarsi che **B** spa in liquidazione coatta amministrativa ha maturato un debito nei confronti del signor **A** pari ad ogni somma ricevuta e/o addebitata in conto corrente in forza dei contratti di sottoscrizione/acquisto azioni/obbligazioni e in forza dei contratti di finanziamento e di affidamento, come in atto di citazione precisato, nella misura che verrà determinata in corso di causa, che ha estinto o estingue per compensazione i crediti di **B** spa derivanti dai contratti di affidamento/finanziamento descritti, eventualmente previa dichiarazione di risoluzione, annullamento e/o nullità o inefficacia di detti contratti, stante il collegamento tra i contratti di affidamento/finanziamenti e gli ordini di acquisto di cui alla domanda. Accertati i reciproci crediti e debiti tra il signor **A** e **B** spa, ora **B** spa in liquidazione coatta amministrativa, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta estinzione di qualsivoglia debito, anche in forza di compensazione, del signor **A** nei confronti di **B** spa in forza dei contratti di finanziamento/affidamenti



descritti alla domanda. In ogni caso, spese e compensi di causa integralmente rifusi. In via istruttoria, come da foglio allegato al verbale di udienza del 16.1.2019”.

#### CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

“In via preliminare in rito, dichiarare l’inammissibilità o improcedibilità delle domande attoree e, conseguentemente, dell’intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 T.U.B. In subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di **X** ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 T.U.B. Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti nei precedenti scritti difensivi. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande restitutorie, determinare il *quantum debeatur* secondo quanto esposto nei precedenti scritti difensivi. In via istruttoria, come da foglio allegato a verbale di data 6.2.2019. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfetario *ex art. 2 D.M. 55/2014* del presente giudizio”.

#### FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 6.6.2016, regolarmente notificato, **A**, professandosi già socio, a far data dal 2004, di **B** ha evocato in giudizio detto istituto di credito, allegando che il medesimo, per il tramite di contatti avviati da certo **E** e proseguiti da parte del capo area **F** avrebbe proposto l’acquisto di un importante quantitativo di azioni dell’istituto medesimo, acquisto che sarebbe stato finanziato dalla stessa popolare vicentina, in modo del tutto vantaggioso, posto che gli interessi sul finanziamento sarebbero stati compensati con i dividendi azionari e considerato che, alla scadenza del finanziamento, i titoli sarebbero stati ricollocati ad un prezzo garantito non inferiore a quello di acquisto, con conseguente agevole estinzione del debito assunto.

In effetti, l’attore ha rammentato che, a seguito di ulteriori incontri per meglio definire i contenuti dell’operazione, in data 31.10.2011 sarebbe stato accreditato un finanziamento *export* con anticipazione per euro 10.000.000,00.=, utilizzato in pari data per l’acquisto al medesimo valore di corrispettivo di n. 166.505 azioni di Banca Popolare, finanziamento di anno in anno rinnovato come da richieste dell’istituto e in ragione di quanto concordato circa la durata biennale dell’operazione. Scaduto il biennio ed a fronte della richiesta di disinvestimento, a detta dell’attore, **F** avrebbe prospettato la possibilità di eseguire un ulteriore acquisto di azioni per un controvalore di euro 5.000.000,00.=, sempre mediante accessione di finanziamento, operazione che sarebbe stata definita nel 2013 attraverso adesione all’offerta in opzione di azioni di emissione per un valore di euro 2.500.000,00.= e mediante l’acquisto per pari importo di obbligazioni convertibili in azioni in ragione di apertura di credito dedicata.



L'attore ha rammentato che la propria esposizione debitoria sarebbe ammontante, quindi, a complessivi euro 15.000.000,00.=, oltre interessi corrispettivi annui addebitati e da addebitarsi, avendo già provveduto a pagare l'importo di euro 81.000,00.= quali interessi passivi, al fine di evitare la propria segnalazione alla centrale rischi.

Dopo avere evidenziato che le azioni di **B** sarebbero state acquistate per euro 62,50.= ciascuna, secondo il valore dato alle stesse dal consiglio di amministrazione dell'istituto, non essendo esse circolanti sui mercati regolamentati, valore certamente sovrastimato e, quindi, crollato a seguito delle vicende ispettive che avrebbero riguardato l'istituto di credito, **A** ha sottolineato come l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni di **B** ed i finanziamenti concessi dall'istituto medesimo per eseguire l'acquisto, sarebbero tra loro negozi funzionalmente collegati, in primo luogo, posti in essere in violazione della disciplina prevista dall'art. 2358 cc, norma imperativa ed inderogabile sancente il divieto di assistenza finanziaria. A detta dell'attore, la violazione della norma citata, certamente applicabile alle società cooperative, quale era **B** al momento dei fatti allegati, ed anche al caso dell'acquisto di obbligazioni convertibili in azioni, comporterebbe la nullità dall'operazione di finanziamento ed acquisto, rappresentando esse un unico programma negoziale.

In ogni caso, **A** ha impugnato l'operazione negoziale, costituita dai negozi tra loro collegati, affermandone la nullità per mancanza di causa, posto che la funzione di investimento sarebbe carente, visto che secondo le intese delle parti le azioni e le obbligazioni di **B** non sarebbero mai entrate nella disponibilità dell'attore, dovendo le stesse ritornare a breve in capo all'emittente, considerato che le stesse non sarebbero state pagate dal medesimo attore, visti i finanziamenti ottenuti, nonché considerando che gli stessi dividendi si sarebbero dovuti utilizzare per il pagamento degli interessi corrispettivi. In riferimento a detto profilo, poi, l'attore ha evidenziato la simulazione dell'operazione complessiva in quanto non effettivamente voluta dalle parti, non intendendo in concreto le stesse dare corso ad alcun contratto di sottoscrizione o di acquisto o di finanziamento. Sempre dal punto di vista della causa concreta dei negozi collegati, l'attore ha evidenziato l'immeritevolezza di tutela, ai sensi dell'art. 1322 cc, posto che l'intera operazione avrebbe posto unicamente sull'investitore i relativi rischi, avvantaggiando la sola banca per la redditività dei finanziamenti erogati.

Considerato il prezzo sovrastimato delle azioni e la conseguente condotta ingannatoria della banca ed il proprio errore essenziale e riconoscibile, circa il valore delle partecipazioni, **A** ha affermato l'annullabilità dell'intera operazione per vizi del consenso.



Peraltro, **A** ha evidenziato che **B**, nell'operazione di acquisto avrebbe agito quale intermediario finanziario e che i relativi contratti, disciplinanti le prestazioni dei servizi di investimento del 25.11.2010 e del 23.4.2012, regolanti gli ordinativi di acquisto, sarebbero da reputarsi nulli ai sensi dell'art. 23 T.U.F., non recando gli stessi la sottoscrizione della banca.

Inoltre, l'attore, sempre in detto quadro di riferimento, ha affermato che la convenuta sarebbe stata inadempiente rispetto agli obblighi di informativa dell'investimento, a mente dell'art. 21 T.U.F. e della relativa disciplina integrativa regolamentare, nonché inadempiente agli obblighi inerenti alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza dell'investimento. Sempre in riferimento agli obblighi sanzionati dalla disciplina riservata all'attività di intermediazione finanziaria, l'attore ha evidenziato come l'intera operazione sarebbe stata eseguita in evidente conflitto di interesse. Considerato l'inadempimento da parte della banca degli obblighi inerenti all'esecuzione del contratto di servizio di investimento, **A** ha chiesto la risoluzione dell'intera operazione, costituita dai negozi collegati.

In ragione dell'accoglimento delle domande di nullità, simulazione, annullamento ovvero di risoluzione, parte attrice ha evidenziato, da un lato, la sua liberazione dall'obbligo di restituire il finanziamento secondo le pattuizioni contrattuali invalide o inefficaci, e dall'altro, il suo diritto ad ottenere la restituzione del corrispettivo prezzo pagato per l'acquisto delle azioni ed i costi relativi alla tenuta dei rapporti bancari, così potendosi compensare detto credito restitutorio con il credito della banca per il rimborso del finanziamento, di conseguenza accertandosi che nulla sarebbe dovuto alla banca convenuta, nonché dovendosi condannare la banca a restituire quanto dallo stesso pagato in virtù dei finanziamenti erogati.

Infine, essendo le condotte della banca rilevanti anche in termini di responsabilità precontrattuale o contrattuale, l'attore ha chiesto il riconoscimento del credito risarcitorio a ristoro dei pregiudizi tutti sopportati.

**B** si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande di controparte, prima tra tutte quelle fondate sull'asserita violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 cc.

In primo luogo, la convenuta ha negato la sussistenza del collegamento negoziale tra i finanziamenti erogati a **A** e l'acquisto di azioni ed obbligazioni, non prevedendo i primi nessun vincolo di utilizzo nel senso prospettato.

In ogni caso, la banca convenuta ha evidenziato che l'intento di utilizzare i denari finanziati per l'acquisto delle azioni della finanziante altro non sarebbe che un motivo interno alla sfera volitiva dell'attore, non potendosi intravedere alcun oggettivo collegamento causale tra i negozi



oggetto di lite. Anche a volere individuare un nesso giuridicamente rilevante tra i contratti, **B**

**B** ha negato l'applicabilità dell'art. 2358 cc alle società cooperative, quale ella era al momento dell'operazione, in forza del principio generale di cui all'art. 2519 cc, potendosi applicare la disciplina delle società per azioni solo in quanto compatibile, compatibilità esclusa in ragione del fine mutualistico dell'impresa che ben potrebbe per il raggiungimento dei suoi scopi e, quindi, al fine di promuovere la diffusione dell'azionariato e del risparmio, finanziare l'acquisto di proprie partecipazioni. Peraltro, pur ammettendo la possibilità di applicare l'art. 2358 cc, a detta della convenuta detta disciplina in concreto non sarebbe stata violata, tenuto conto che la banca avrebbe posseduto riserve disponibili in grado di coprire non solo i presunti finanziamenti interessati al fenomeno denunciato. Sempre in riferimento alla affermata violazione dell'art. 2358 cc,

**B** ha evidenziato come la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postulerebbe una violazione attinente alla disciplina degli elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto, di modo che, fissando la disposizione in commento regole di comportamento imposte agli organi gestori, non potrebbero predicarsi le conseguenze invalidanti allegate dall'attore. Infine, la banca convenuta ha evidenziato che, anche volendo ritenere applicabile la sanzione demolitoria invocata dall'attrice, comunque l'art. 2358 cc comporterebbe la possibilità di invalidare unicamente i contratti di finanziamento e non l'acquisto azionario, posto che detta conseguenza sarebbe in contrasto con la *ratio* della norma, tutelante l'effettività del patrimonio sociale. In effetti, la declaratoria di nullità sia dei finanziamenti che dell'acquisto azionario determinerebbe, a detta della convenuta, l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto per l'acquisto delle azioni, avendo la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie che dal suo punto di vista non avrebbero alcun valore intrinseco.

**B** ha negato la fondatezza anche delle domande di nullità allegate sotto il profilo della mancanza di causa ovvero di meritevolezza di tutela, ovvero per simulazione.

Quanto alle violazioni relative alla disciplina del T.U.F., asseritamente comportanti la nullità degli atti negoziali oggetto di giudizio, **B** ha evidenziato che i contratti quadro sarebbero stati conclusi per corrispondenza recando la propria copia la sottoscrizione del cliente e la copia di quest'ultimo quello della banca, documento che l'attore non avrebbe prodotto in giudizio. In ogni caso, pur volendosi prospettare le nullità in discussione, **B**

ha rammentato che trattandosi di invalidità di protezione posta nell'interesse e prospettabile esclusivamente dal cliente, il contratto eventualmente ben potrebbe essere oggetto di convalida anche mediante comportamento concludente ed incompatibile con la volontà di avvalersi



della nullità, come accaduto nel caso di specie, avendo *medio tempore* l'attore esercitato i diritti derivanti dall'acquisto delle partecipazioni azionarie.

Quanto all'affermata invalidità dei contratti asseritamente affetti da vizi del consenso, **B**

ha negato i raggiri allegati da controparte, ritenuti privi di adeguato riscontro probatorio, nonché osservando che l'errore riguarderebbe la convenienza dell'affare e non l'oggetto del negozio, con sua conseguente irrilevanza. **B**

ha eccepito anche l'insussistenza delle violazioni relative ai doveri informativi e dei doveri imposti all'intermediario dalla disciplina del testo unico, in ogni caso non avendo agito ella in detta veste e per la carenza di qualsivoglia inadempimento imputabile, così non giustificandosi in alcun modo le domande di risoluzione e conseguenti pretese restitutorie e risarcitorie.

Infine, **B** ha negato qualsivoglia responsabilità contrattuale o precontrattuale, anche in riferimento alla violazione dei doveri dell'intermediario finanziario, essendo infondate le domande di risarcimento del danno, dovendosi se del caso procedere alla riduzione delle pretese, ai sensi dell'art. 1227 cc, non potendosi *in toto* ricondurre la perdita economica alla condotta della banca, dato che parte attrice avrebbe da sempre investito in azioni della banca in modo consapevole dei relativi rischi di perdita.

Nel corso del giudizio, **B** è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, conseguendo la declaratoria di interruzione del processo, riassunto da parte di **A** che ha riproposto nei confronti della liquidazione le domande come riportate in epigrafe.

A loro volta, si sono costituiti in giudizio i commissari liquidatori, riportandosi nel merito alle difese già spese dalla banca *in bonis*, e in rito eccependo l'improcedibilità delle domande avversarie e l'incompetenza del Tribunale adito.

Nel dettaglio, **B** in liquidazione coatta amministrativa ha eccepito che, ai sensi dell'art. 83 T.U.B., dalla data di insediamento degli organi liquidatori, contro la banca in liquidazione non potrebbe essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto previsto dagli artt. 87, 88, 89 e 92 comma 3 del medesimo testo normativo, essendo competente per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione esclusivamente il Tribunale del luogo dove la banca avrebbe sede legale.

Stante l'ampiezza della disposizione in questione, richiamante l'inammissibilità o improseguibilità di "ogni tipo di azione", diversamente dall'art. 51 L.F. richiamante le sole azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nel fallimento, a detta della procedura, le domande azionate nel processo così come riassunto nei suoi confronti sarebbero inequivocabilmente improcedibili, posto che ogni pretesa vantata si dovrebbe far valere esclusivamente nella fase della formazione del



passivo ed in sede concorsuale, rientrando nel novero della disciplina in questione tutte le azioni e, quindi, oltre che le domande di condanna, anche le domande di accertamento e costitutive. Così, detta improcedibilità, a detta della liquidazione, dovrebbe riguardare anche le domande di nullità e le domande costitutive di annullamento e risoluzione, sottendendo le stesse l'accertamento di crediti vantati da parte attrice e non potendo neppure essere fatti valere detti crediti restitutori o risarcitori in via di compensazione, in difetto di domanda di condanna da parte della procedura. Peraltro, a detta della liquidazione convenuta, non ammettendo la procedura di liquidazione coatta il ritorno *in bonis* dell'impresa, a differenza che nell'ipotesi del fallimento, neppure sarebbe possibile prospettare l'ammissibile proposizione delle domande in questione per l'evenienza della chiusura della liquidazione, non potendosi ravvisare alcuna concreta utilità nelle domande attoree.

Sotto altro profilo, la liquidazione concorsuale ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Venezia, posto che l'art. 83 T.U.B. già citato prevedrebbe la competenza inderogabile e funzionale del Tribunale del luogo dove la banca ha sede, essendo così competente il Tribunale di X

All'udienza del 16.1.2019, fissata per la precisazione delle conclusioni, l'attore ha chiesto di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 111 cpc, a chiamare in causa C spa, quale successore a titolo particolare per la cessione di azienda intervenuta nelle more tra la liquidazione e l'istituto indicato, nonché a chiamare in causa D spa quale legale rappresentante del patrimonio dedicato nel quale sarebbe confluito l'asserito credito nei confronti di A medesimo, come da comunicazione di data 29.10.2018.

L'art. 83 T.U.B., in tema di liquidazione coatta amministrativa di istituti bancari, testualmente stabilisce che dalla data di insediamento degli organi liquidatori, ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, "non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare". Le norme richiamate dall'art. 83 T.U.B., regolano poi la possibilità di promuovere domande di accertamento giudiziale di crediti attraverso il procedimento di opposizione allo stato passivo ove il commissario liquidatore non abbia ammesso ovvero abbia ammesso scorrettamente durante la procedura amministrativa di cui all'art. 86 del medesimo testo normativo, una richiesta di ammissione, ove le decisioni in tema adottate dal Tribunale della sede della banca sono definite esecutive quanto divengano definitive, regolandosi inoltre l'ipotesi delle insinuazioni tardive, sempre di competenza del medesimo Tribunale, nonché le contestazioni al bilancio finale di liquidazione al piano di riparto e al rendiconto finanziario.



Peraltro, analoga disciplina dell'accertamento concorsuale dei crediti si ritrova per il caso di fallimento, ove l'art. 51 L.F., richiamato anche dall'art. 201 del medesimo corpo normativo in materia di liquidazione coatta amministrativa ordinaria, pone la regola dell'improcedibilità in maniera espressa solo per le azioni esecutive e cautelari, mentre l'improcedibilità delle cause di cognizione aventi ad oggetto una pretesa di credito viene ricavata dagli artt. 52 e 208 L.F. che riservano allo speciale rito dell'insinuazione nello stato passivo il riconoscimento dei diritti del creditore.

Al di là dell'ampio riferimento alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione contro la procedura di liquidazione coatta, ci si domanda se residua un ambito nel quale determinate domande continuino ad essere proponibili e perseguibili contro la procedura, domande che ovviamente non siano azioni esecutive o cautelari ovvero domande relative all'accertamento di crediti vantati verso impresa bancaria in liquidazione, posto che il contesto normativo richiamato prevede necessariamente che detti crediti vengano accertati ed eventualmente riconosciuti secondo le speciali regole del concorso già richiamate.

La questione riguarda la possibilità di proporre o proseguire azioni di mero accertamento ovvero costitutive, evidenziandosi come la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto un ambito di proponibilità davanti al Giudice diverso da quello del concorso di domande contro la liquidazione coatta amministrativa. In primo luogo, ci si riferisce alle domande proposte dal lavoratore dipendente relative all'impugnazione del licenziamento, ove volte alla sua reintegrazione sul posto di lavoro. In particolare, Cass. Sez. Un. n. 141/2006 ha espressamente rilevato come il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione le azioni tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria. Dello stesso segno è la successiva giurisprudenza della Cassazione che ha ripetutamente affermato che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, dovendosi viceversa proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento (*ex multis* Cass. n. 15066/2017).

In termini generali, può dunque dirsi che l'improponibilità o l'improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le



domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, anche ove dette domande siano di mero accertamento di detto credito e non di condanna, ovvero anche ove dette domande siano costitutive o di accertamento e vengano invocate quali presupposto dell'insorgenza di un credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso.

D'altronde, vista la già evidenziata analogia di disciplina tra il fallimento o la procedura di liquidazione coatta amministrativa ordinaria con la disciplina della liquidazione coatta delle imprese bancarie, può ben dirsi che la giurisprudenza formatasi in tema di fallimento esprima principi ermeneutici rilevanti anche per il caso che occupa. In particolare ci si riferisce al principio espresso ripetutamente dalla Corte di Cassazione secondo cui rientrano nella competenza del Giudice del concorso non solo le domande di condanna e di accertamento di crediti, ma anche tutte le domande che comunque sono funzionali ad incidere sul patrimonio del fallimento, compresi gli accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa o diretti a porre in essere il presupposto di una domanda di condanna (Cass. n. 17388/2007; Cass. n. 17279/2010; Cass. n. 25868/2011), mentre rimangono escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o costitutive, come possono essere le domande di accertamento delle nullità di un contratto, ovvero le domande di annullamento, ovvero di risoluzione, quando dirette non a far valere crediti risarcitori o restitutori, ma semplicemente ove essere siano dirette a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta a procedura concorsuale, tutela questa in se che il Giudice e concorso non è deputato a dare.

In altre parole, la procedibilità o la perseguibilità debbono essere mantenute per tutte le domande che non sono funzionali all'accertamento di crediti da vantare verso la procedura, crediti la cui tutela può essere concessa, per volontà del legislatore, solo secondo le regole del concorso: tra dette domande non funzionali all'accertamento dei crediti rientrano quelle volte ad accertare l'insussistenza di crediti vantati dall'impresa *in bonis* e proprie della procedura ove sarà ben possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove l'insussistenza del credito dipenda dalla nullità, dalla annullabilità ovvero dalla risoluzione del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali all'accertamento negativo del credito vantato dalla procedura medesima.

Fatte queste doverose premesse, deve osservarsi che, nel caso di specie, **A**, a seguito della riassunzione del giudizio, ha abbandonato le domande di condanna e di risarcimento dei danni asseritamente subiti in ragione della affermata responsabilità precontrattuale e contrattuale dell'impresa bancaria *in bonis*. In effetti, dette pretese si sarebbero dovute ritenere certamente



improseguibili, dovendo essere fatta valere secondo il disposto degli artt. 86 e ss. T.U.B. ogni domanda di accertamento della responsabilità dell'istituto di credito, nonché ogni conseguente domanda di accertamento e condanna al pagamento del relativo credito risarcitorio, come dicasi per ogni domanda di carattere restitutorio, su qualsivoglia titolo fondata.

Diverse e più articolate considerazioni debbono essere fatte in riferimento alle altre domande di nullità, annullamento e risoluzione proposte da A.

Premesso che la questione della procedibilità di dette domande deve essere valutata in ragione della prospettazione attorea, a prescindere dalla loro fondatezza, si è già detto che l'allegazione di fondo delle difese di parte attrice è quella della sussistenza del collegamento negoziale tra i finanziamenti erogati, rispetto ai quali la banca ha segnalato la scadenza senza che sia intervenuta la restituzione, a parte il parziale pagamento degli interessi già rammento, e l'acquisto delle azioni ed obbligazioni dell'istituto di credito convenuto e ciò, sia al fine della integrazione della fattispecie di cui all'art. 2358 cc, con conseguente affermata nullità dei negozi collegati, sia al fine di affermare la nullità di entrambi i contratti in ragione della invalidità dell'acquisto delle azioni sul presupposto che B abbia agito quale intermediario finanziario in violazione delle norme riguardanti la forma del contratto quadro di investimento. In termini analoghi, l'attore ha affermato l'invalidità o l'annullabilità dei negozi collegati (finanziamenti e acquisto delle partecipazioni azionarie obbligazioni della banca) in ragione del fatto che i negozi in questione sarebbero affetti da vizi del consenso, così come ha prospettato la risoluzione dei contratti di investimento e dei collegati finanziamenti per violazione degli obblighi incumbenti sulla banca intermediaria.

Dette pretese ben possono essere valutate come funzionali alla domanda di accertamento negativo del credito di B il cui titolo è costituito fondamentalmente dal finanziamento oggetto di contestazione, intendendo l'attrice essere liberata dagli obblighi inerenti.

Va, tuttavia, chiarito come detta domanda di accertamento negativo non è proposta unicamente al fine di ottenere la liberazione dagli obblighi assunti verso la banca in ragione dei negozi assertivamente invalidi o da privarsi dei loro effetti, ma anche nella prospettiva, in caso di accoglimento delle domande in questione, della possibilità di compensare il credito vantato per la ripetizione del corrispettivo prezzo versato per l'acquisto delle partecipazioni azionarie o obbligazionarie di B con il credito vantato dall'istituto bancario ora in liquidazione coatta amministrativa di restituzione del capitale mutuato.

Se per quanto sinora argomentato e nei limiti dalla domanda di accertamento negativo del credito vantato da B è consentito affermare l'ammissibilità e procedibilità delle domande di invalidità o risoluzione dei negozi collegati, deve verificarsi se nella presente sede



possa essere legittimamente invocata la compensazione, volta ad estinguere l'eventuale credito della banca per restituzione del mutuato.

In termini generali si osserva che l'art. 83 comma 3 *bis* T.U.B. prevede come "in deroga all'articolo 56, primo comma, della Legge Fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa". Si può ritenere che la *ratio* della norma, analogamente alla disciplina della compensazione in sede fallimentare, da cui si discosta in riferimento al fatto che la compensazione abbia luogo nei confronti della procedura solo ove i relativi effetti siano stati fatti valere prima della liquidazione medesima, è quella di permettere al debitore di reputare estinta la sua obbligazione di pagamento invocando un controcredito che altrimenti dovrebbe essere accertato in sede concorsuale, subendo la relativa falcidia. Si ritiene, in altre parole, che la norma sia ispirata ad un principio di equità volto ad impedire la condanna del debitore della procedura ove il debito debba reputarsi estinto in ragione dell'esistenza di controcredito vantabile verso la procedura medesima, così non costringendo il debitore a pagare e soddisfarsi verso la procedura in moneta fallimentare. E' chiaro, tuttavia, che la possibilità di compensazione deroga in modo consistente al principio della *par condicio creditorum*, valevole anche in sede di liquidazione coatta amministrativa, permettendo al creditore della procedura di essere sostanzialmente soddisfatto in modo integrale del proprio credito, mediante estinzione per compensazione della reciproca pozione debitoria, consentendo nel contempo l'accertamento del credito posto in compensazione al di fuori delle regole della formazione dello stato passivo.

Ora se la regola generale in tema di procedure concorsuali è quella che i crediti vantati verso la massa debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo (artt. 86 e ss. T.U.B. per il caso della liquidazione coatta amministrativa), la disciplina della compensazione deve reputarsi del tutto eccezionale e di stretta interpretazione ed applicazione, pena il sovvertimento della regola generale. Ciò che è consentito al debitore della procedura è eccepire in compensazione un proprio controcredito ove chiamato a rispondere dalla procedura medesima del pagamento di un suo debito nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, così derogandosi, per i motivi equitativi sottesi alla disciplina, al principio secondo cui l'accertamento del credito debba avvenire secondo le regole concorsuali, ove la compensazione è una eccezione in senso proprio volta unicamente a paralizzare la pretesa di pagamento della procedura (Cass. n. 14418/2013 e Cass. n. 30298/2017).

Di converso, la regola della compensazione non può trovare applicazione al di fuori di tale ipotesi ed al fine di far accertare, al di fuori delle regole del concorso, l'esistenza di un credito verso la procedura che non sia diretto a paralizzare la pretesa di pagamento di quest'ultima.



Nel caso che occupa, l'attrice ha chiesto di accertare i suoi crediti scaturenti dall'affermata invalidità ed inefficacia dei negozi collegati al fine di ritenere estinti i suoi debiti derivanti dai rapporti negoziali dedotti, primi tra tutti i finanziamenti, senza tuttavia che la procedura abbia introdotto la relativa domanda di condanna, di modo che non sussistono i presupposti per derogare la regola secondo cui i crediti vantati dall'attrice debbano essere accertati secondo le regole della formazione dello stato passivo, non trattandosi di accertare il credito dell'attore ai fini della compensazione regolata dall'art. 83 T.U.B. e per le finalità ad essa sottese.

In conclusione, debbono reputarsi procedibili verso la liquidazione coatta amministrativa di **B**, le sole domande di nullità, annullamento o risoluzione dei contratti asseritamente collegati oggetto di lite, volte all'accertamento negativo del debito devirante in capo all'attrice dai rapporti dedotti e, in particolare dai rapporti di finanziamento, al fine di ottenere la liberazione del relativo debito, mentre vanno reputate improseguibili le domande tutte di condanna, a qualsivoglia titolo proposte, e quelle relative alla richiesta di estinzione per compensazione del debito verso **B** in liquidazione.

Quanto all'affermata incompetenza del Tribunale di Venezia, quale Sezione Specializzata in Materia di Impresa, essendo asseritamente competente in via funzionale ed inderogabile il Tribunale di **X**, quale Giudice del luogo in cui ha sede la banca in liquidazione, a norma dell'art. 83 comma 3 ultima parte, va osservato che l'eccezione assume rilevanza unicamente in riferimento alle domande reputate proseguibili e dirette, previo accertamento della invalidità o inefficacia dei contratti asseritamente collegati, che alcun credito la procedura può vantare verso l'attrice in virtù del titolo negoziale per cui è giudizio. Ora, in punto va rilevato semplicemente che le domande in questione non traggono origine né sono derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa, non trovando per esse applicazione la regola di competenza invocata dalla convenuta.

La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza e le spese regolate al definitivo giudizio di merito.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, non definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara improseguibili le domande di condanna, a qualsivoglia titolo vantate, proposte dall'attore **A** nei confronti di **B** spa in liquidazione coatta amministrativa;



2. dichiara, inoltre, improseguibili le domande di accertamento dei crediti vantati dall'attore a qualsivoglia titolo verso la procedura convenuta e le conseguenti pretese di compensazione;
3. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

Venezia, 29 maggio 2019

Il Giudice Est.  
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente  
Dr.ssa Liliana Guzzo

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)



[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)